

Cos'è la convivenza solidale?

Un istituto recente, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 della Regione Lazio, che prevede e disciplina la possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio ERP destinato all'assistenza abitativa da parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli elencati dall'art. 12, a determinate condizioni.

Essa si applica **in favore di coloro che accudiscono anziani con comprovata fragilità socio-economica o non auto-sufficienza, o persone affette da *handicap* psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale.**

Attraverso questo strumento si persegue **un duplice obiettivo:**

- da un lato, garantire **assistenza morale e materiale a persone fragili** e vulnerabili (anziani, persone sole, soggetti affetti da patologie e/o handicap, con particolari situazioni socio-economiche);
- dall'altro, **dare una casa a chi ne è sprovvisto.**

Come funziona?

- L'assegnatario/a o gli assegnatari che versi/versino in una condizione di comprovata fragilità deve, innanzitutto, chiedere **l'autorizzazione all'ente gestore di condividere l'alloggio Erp** con il soggetto che andrà a convivere presso il suddetto alloggio per prendersi cura di lui/lei/loro.
- Tale soggetto, deve possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, di cui all'art. 11 della LR 12/99 e ss.mm.ii.
- L'ente gestore, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, autorizza la convivenza solidale, monitorandone la permanenza nel corso del tempo.
- **In caso di decesso o decadenza** dell'assegnatario dall'assegnazione dell'alloggio, la **persona con lui convivente** da almeno 4 anni, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, **può subentrare nell'assegnazione dell'alloggio purché entro 30 giorni dal decesso/decadenza, questi faccia richiesta all'ente gestore di una nuova convivenza solidale**

Come fare la domanda

L'istanza di partecipazione deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello, fornito da Roma Capitale nella sezione "Allegati" Sul sito <https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1280992>

L'istanza di autorizzazione alla convivenza solidale deve essere inviata a Roma Capitale a mezzo P.E.C. all'indirizzo: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it

L'oggetto deve riportare la dicitura "Istanza di autorizzazione alla Convivenza Solidale in alloggio E.R.P.". La data e l'ora di inoltro della P.E.C. fanno fede per eventuali priorità nella lavorazione della domanda. Pena l'inammissibilità, non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli difformi da quelli forniti dall'Amministrazione Capitolina. Il bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande, salva diversa disposizione della Direzione E.R.P.

Si consiglia di consultare il sito <https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1280992>

Per approfondire:

cfr Art. 12 bis LR 12/99 agg. 2022

1. Al fine di porre rimedio al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione, gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica promuovono forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, dirette a fronteggiare:

a) comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza;

b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale.

2. L'autorizzazione alla condivisione dell'alloggio è concessa dall'ente gestore su richiesta dell'assegnatario, previa verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e fermo restando il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio da parte di componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi dell'articolo 12, nonché il rispetto degli standard dimensionali stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all'articolo 17.

3. Per la verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e del rispetto degli ulteriori criteri di cui al comma 2, nonché per le attività di monitoraggio e verifica della permanenza delle suddette previsioni e criteri a seguito dell'autorizzazione alla convivenza solidale ai sensi del comma 6, gli enti gestori sono coadiuvati:

a) dalle aziende sanitarie locali;

b) dai servizi sociali locali;

c) dagli enti ed associazioni di volontariato, a titolo gratuito, riconosciute ed autorizzate ovvero dotate di documentata e comprovata esperienza nel campo del sostegno all'abitare.

4. Al fine di agevolare l'accertamento previsto dal comma 3, l'interessato dichiara, in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione alla condivisione dell'alloggio se sia già in carico ad uno dei soggetti di cui al comma 3, lettere a) o b) o se risulti assistito gratuitamente da uno dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma.

5. In caso di decesso o di decadenza dell'assegnatario dall'assegnazione nel corso della convivenza solidale, la persona o le persone con lui conviventi da almeno quattro anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, possono subentrare al medesimo se, entro trenta giorni dal decesso o dalla decadenza, presentano richiesta di autorizzazione ad una nuova convivenza solidale ai sensi del presente articolo, in mancanza della quale l'ente gestore competente avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.

6. Le richieste di condivisione solidale degli alloggi di cui al presente articolo sono presentate agli enti gestori competenti, i quali sono tenuti, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, ad adottare un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego. Le autorizzazioni alla condivisione dell'alloggio possono essere concesse per un numero di alloggi non superiore al 15 per cento del totale degli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica